



COMUNE DI COLLESANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DEL 25/01/2023

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 Dicembre 2022, n. 197.

L'anno duemilaventitre il giorno 25 del mese di Gennaio dalle ore 16,30, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione ordinaria, giusta nota prot. n. 777 del 20/01/2023;

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Sferruzza Catena Patrizia.

All'inizio della trattazione dell'argomento in oggetto, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE	CONSIGLIERE	PRESENTE	ASSENTE
FERRARELLO MARIANO	X		CUCCO GIUSEPPINA	X	
CARLINO DANIELE	X		BARTOLONE MARIA BERNADETТА	X	
NOCE SERENA	X		GARGANO ANGELO (da remoto)	X	
CASCIO TIZIANA	X		GENCHI MARIA CONCETTA		X
COLOMBO GIUSEPPE	X		LA RUSSA ILLUMINATO	X	
MACALUSO MARIO	X		NICCHITTA GIUSEPPE		X

Consiglieri Assegnati n. 12

Presenti n.10

Assenti 2

La seduta è pubblica.

Scrutatori: Carlino, Ferrarello e Gargano.

Il Presidente introduce l'argomento " Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 Dicembre 2022, n. 197";

Il Consiglio Comunale

CON VOTAZIONE UNANIME espressi per alzata e seduta accertata con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

– Di approvare la proposta avente ad oggetto: "Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 Dicembre 2022, n. 197".

Indi il Presidente pone ai voti l'IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta

CON VOTAZIONE UNANANIME espressa per alzata e seduta accertata con l'assistenza degli scrutatori designati

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale

*Presentata dall'area Economica –finanziaria e Tributi
Ufficio Tari –Ici –Imu e Tasi*

Oggetto: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

Il Proponente
IL Responsabile TARI-ICI-IMU-TASI
F.to Delia Manganello

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 3 del 25/01/2023

OGGETTO: Annullamento automatico dei debiti di importo residuo fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Esercizio dell'opzione di non applicazione della misura di stralcio ai sensi dell'art. 1, comma 229, della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO

- che la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall'anno 2000;
- che le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell'articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: *“Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”*;
- che le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che *“relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti.”*;
- che le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice

della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che *“le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.”*;

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali.”*;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.197, dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possono essere estinti senza corrispondere le somme affidate all’agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;

RITENUTO che

- l’adozione da parte del Comune della delibera di diniego allo “stralcio parziale” previsto dall’art.1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n.197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;

- lo stralcio parziale dei carichi, previsto dal comma 227, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- la definizione agevolata dei carichi previsti dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive, e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;

CONSIDERATO

- che dalle risultanze contabili disponibili nell'area riservata dell'agente della riscossione "Agenzia delle Entrate – Riscossione", emerge che il Comune di Collesano presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all'annullamento parziale;
- che l'ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'art.1, comma 229, legge 29 dicembre 2022, n.197, **la non applicazione** dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'art.1, comma 227, legge 29 dicembre 2022, n.197, in quanto a fronte degli stessi benefici in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui all'art.1, comma 231, legge 29 dicembre 2022, n.197, e questo comporterà per il Comune sia l'incasso della quota capitale sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

DATO ATTO che il punto 3.7.1 dell'allegato 2 del D.lgs 23 giugno 2011, n.118- " principio contabile applicato alla contabilità finanziaria"- prevede che le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa e che pertanto la limitazione dell'incasso alla sola parte di capitale non incide sugli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

RICHIAMATO altresì l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”*

ACQUISITO il parere favorevole, espresso dai Responsabili dei Servizi Tributi e Polizia Urbana, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

DATO ATTO dell'acquisizione del parere rilasciato dell'Organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 **di non applicare le disposizioni del comma 227** e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell'articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;

3. di disporre che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all'agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ;
5. di procedere alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tenuto conto del termine previsto dal comma 229 dell'art. 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L. 142/90, RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91 E
S.M.I. ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA**

**Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da:
SERVIZIO/UFFICIO: Tributi**

**Per quanto concerne la regolarità tecnica Servizio Tributi si esprime parere: FAVOREVOLE
Collesano li, 17/01/2023**

*Il Responsabile
del Servizio ICI-IMU-TASI e TARI
F.to Dott.ssa Delia Manganello*

**Per quanto concerne la regolarità tecnica Area Vigilanza si esprime parere: FAVOREVOLE
Collesano li, 17/01/2023**

*Il Responsabile
dell'Area Vigilanza
F.to Dott.ssa Antonella Porcello*

UFFICIO DI RAGIONERIA

**Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
Collesano li, 17/01/2023**

*Il Responsabile
dell'Area Economico-Finanziaria
F.to Rag. Curione Filippo*

Letta, approvata e sottoscritta:

Il Presidente
F.to **Tiziana Cascio**

Il Consigliere Anziano
F.to Ferrarello Mariano

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

Per copia conforme all'originale

Li,

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

N. ____ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata , a partire dal _____, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- è divenuta esecutiva il 25/01/2023

decorsi 10 giorni della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e ss.mm. e. ii.)

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Comunale
F.to Catena Patrizia Sferruzza

S I A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, a partire dal _____ per rimanervi quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 , comma 1, della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ____ Reg.

Dalla Residenza Municipale li, _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale